

**Credito, restituzione e cittadinanza:
uno snodo storiografico tra valutazione e reintegrazione
(secoli XII-XV)**

di Ezio Claudio Pia

Reti Medievali Rivista, 20, 1 (2019)

<<http://www.retimedievali.it>>



Firenze University Press



Credito, restituzione e cittadinanza: uno snodo storiografico tra valutazione e reintegrazione (secoli XII-XV)*

di Ezio Claudio Pia

La questione della restituzione segna l'incontro di lunga durata tra i linguaggi teologico-canonistici e la pratica mercantile e finanziaria. In questo quadro risulta cruciale il consolidarsi, dal XIII secolo, di meccanismi valutativi che, nell'individuare i limiti – permeabili e incerti – della liceità dei comportamenti economici, delineano anche i confini – ugualmente negoziabili – dell'appartenenza civica. Tale funzione valutativa, fondata su specifiche competenze commerciali e creditizie, si iscrive entro il costante processo di ridefinizione di “equilibri” sociali ed etici, in stretta connessione con peculiari sistemi di relazione politica ed economica.

The question of restitution highlights the longstanding encounter between the languages of theology and canon law, and financial and mercantile practices. Within this framework, the consolidation of evaluation mechanisms during the thirteenth century appears crucial. By establishing the (permeable and uncertain) limits of licit economic behaviours, these mechanisms also charted the (equally negotiable) boundaries of civic belonging. This evaluation function, based on specific commercial and credit competences, can be fitted within the constant process that redefined the social and ethical “equilibria”, in strict connection with the peculiar systems of political and economic relations.

Medioevo; secoli XII-XV; credito; restituzione; cittadinanza; valutazione.

Middle Ages; 12th-15th Centuries; credit; restitution; citizenship; evaluation.

* Ringrazio per la rilettura attenta e apportatrice di preziose linee di riflessione Paolo Evangelisti, Gian Giacomo Fissore, Luigi Provero, Giuseppe Sergi e Gian Maria Varanini.

1. «*Bonum caritatis et societatis*»: la restituzione come ricostruzione di un ordine

Il tema della restituzione del maltolto rivela un'indubbia centralità nella riflessione economica basso medievale – e come vedremo nella concretezza delle relazioni creditizie –, che tuttavia è stata colta e valorizzata con una certa lentezza dalla storiografia¹.

Ci si propone pertanto di analizzarne la ricaduta sui rapporti sociali ed economici, concentrando l'attenzione su sviluppi discorsivi che segnano l'incontro tra i linguaggi teologico-canonistici e la pratica finanziaria e mercantile. Centrale in questa prospettiva risulta la questione dei *male ablata*, a sua volta legata alla categoria politico-economica dell'usura: intorno ai guadagni illeciti e alla loro restituzione, infatti, si delineano meccanismi valutativi che, nel definire i limiti – come si vedrà permeabili e mobili – della liceità dei comportamenti economici, individuano anche i confini – ugualmente mobili e negoziabili – dell'appartenenza civica. Tali meccanismi valutativi, in particolare, rivelano funzionamenti decisivi nel sistema delle relazioni sociali dal momento che, calibrando geometrie di appartenenza – o di esclusione –, determinano, sia pure con qualche ambiguità, un riassetto potenzialmente pervasivo delle dinamiche comunitarie.

Va però rilevato che la *restitutio*, pur intercettando nodi fondamentali dei meccanismi economici e politici della società, è stata a lungo interpretata in modo riduttivo come una «appendice pratica di complesse dottrine come quella dell'usura e quella del giusto prezzo»². Interpretazione decisamente rivista da Giacomo Todeschini che ha preso le distanze dalla diffusa identificazione con una «moralizzazione ipocrita di atteggiamenti speculativi», ricollegabili in specie all'usura³, categoria che progressivamente si configura come la principale tra le deviazioni che richiedono un indennizzo.

Quello costruito intorno alla restituzione è, invece, un processo più ampio, realizzato a partire da lessici di matrice ecclesiastica, che andrebbe definendosi tra IX e X secolo per inquadrare la giurisdizione dei beni delle chiese e per rimediare alla sottrazione degli stessi⁴. In seguito la *restitutio* estese il proprio significato alla ricostruzione di un ordine compromesso, assumendo, nella riflessione avviatasi nel XIII secolo, la funzione di riassetto

¹ Si tratta di linguaggi basilari per cogliere i meccanismi di funzionamento economico nella loro ricaduta politica, come hanno messo in evidenza gli studi a partire da Schumpeter, *History of Economic Analysis*; si vedano, su questa linea, Noonan Jr., *The Scholastic Analysis* (per la sua immediata ricezione: Capitani, *Sulla questione dell'usura*, pp. 539-566); Langholm, *Economics in the Medieval Schools*; Todeschini, *I mercanti e il tempo*, pp. 133-185 (in particolare per il ruolo nodale della restituzione); Todeschini, *Come Giuda*, pp. 189-199; Ceccarelli, *Concezioni economiche*, pp. 271-280; Condorelli, *Der Einfluß der Kanonistik*, pp. 23-60.

² Una presa di distanza da tale impostazione è offerta da Ceccarelli, *L'usura nella trattatistica*, p. 3, che fa riferimento tra gli altri a Noonan Jr., *The Scholastic Analysis*; De Roover, *Business, Banking*; Langholm, *Economics in the Medieval Schools*.

³ Todeschini, *I mercanti e il tempo*, p. 138.

⁴ Magnou-Nortier, *L'enjeu des biens ecclésiastiques*, pp. 227-259.

dei meccanismi di un “mercato” inteso come specifico spazio economico della società cristiana⁵. Nel suo complesso, questo processo di definizione linguistico-sociale si lega agli sviluppi del dibattito teologico e canonistico e si innesta sulla rivoluzione commerciale e sull’espansione dell’economia monetaria, che comportano una crescente articolazione delle dinamiche mercantili e creditizie⁶.

Tornando all’usura, e cogliendone gli sviluppi sul medio periodo, va rilevato come già intorno alla metà del XII secolo il *Decretum Gratiani*, nel delineare gli ambiti della restituzione, segni la connessione tra la sfera del sacro – l’indennizzo dei beni ingiustamente sottratti alle chiese e del prezzo delle ordinazioni simoniache – e quella dei rapporti usurari: un filo rosso unisce quindi l’usurpazione di diritti sacri e la commercializzazione, a interesse, di entità il cui valore non può essere stabilito al di fuori di un controllo di carattere ecclesiale e comunitario⁷.

Di tale radicamento comunitario si colgono tracce rilevanti, nel pieno Duecento, nella riflessione di Pietro di Giovanni Olivi che mette in evidenza la corresponsabilità di figure che affiancano gli usurai, quali i notai che ne rozano i contratti o i principi che ne ricavano entrate fiscali o di altra natura⁸. Lo stesso Olivi, peraltro, nei *Quodlibeta quinque* ribadisce il significato sociale delle dinamiche contrattuali⁹, rilevando l’illiceità di «*omnis contractus qui est contra bonum caritatis et societatis*»: precisazione che – individuando il rapporto fondante tra il “bene” della carità e quello della *societas*¹⁰ – inserisce appunto la *caritas* come elemento qualificante la funzionalità delle relazioni economiche e giuridiche.

Tale impostazione, che si innesta su una testualità di lunga durata¹¹, trova un’esplicita sintesi nella più tarda definizione che il sommista Astesano *de Ast* nel suo manuale per confessori – datato al primo Trecento e destinato a una estesa circolazione tra XIV e XV secolo – offre dell’usura, descrivendola come pratica antisociale e contraria alla *caritas*. D’altro canto è ancora l’Astesano a concentrare l’attenzione sui rapporti di reciproco sostegno che debbono animare la società: «*omnes homines secundum rectum dictamen nature debent sibi invicem in suis necessitatibus subvenire in quantum vivunt sub uno principe. Ille autem princeps est Deus*»¹².

⁵ Guerreau, *Avant le marché*, pp. 1129-1175; Prodi, *Settimo non rubare*, pp. 9-24, 79-104.

⁶ Palermo, *Sviluppo economico*; Todeschini, *Ordini mendicanti*, pp. 3-27.

⁷ Todeschini, *I mercanti e il tempio*, pp. 137-141.

⁸ Todeschini, *Un trattato di economia*, p. 98.

⁹ Recenti inquadramenti sul tema dei contratti secondo una prospettiva civilistica sono offerti da Volante, *Il mutuo*; Massironi, *Nell’officina dell’interprete*; Conetti, *Economia e diritto*, che valorizza tra gli altri gli orientamenti emersi negli studi di Grossi, *Il dominio e le cose* e Gamba, *Licita usura*. Si veda anche Santarelli, *La categoria dei contratti*.

¹⁰ Petri Iohannis Olivi *Quodlibeta quinque*, p. 59; si veda Evangelisti, *La moneta*, pp. 331-335. Sulla categoria di “bene comune” si rimanda ai fondamentali lavori di Kempshall, *The Common Good* e Mineo, *Cose in comune*, pp. 39-67 (un ampio inquadramento in *De bono communi*).

¹¹ Todeschini, *I mercanti e il tempio*, p. 347.

¹² Astesani *Summa*, f. 130c; Ceccarelli, *Usura e casistica creditizia*, pp. 50-52.

In questo processo risulta centrale il precoce addensamento concettuale che avvicina lesioni della sfera economica collegabili a fattispecie distinte, ora di natura sacra ora radicate nelle dinamiche creditizie “laiche”, quale emerge già nei canoni 13-25 del III Concilio lateranense (1179). Secondo tali canoni, la razionalità della quale è depositaria la Chiesa presiede, mediante la restituzione, alla ricostituzione di un ordine compromesso da pratiche scorrette: dalla simonia alle imposizioni fiscali non giustificate, dal commercio con gli infedeli¹³ all’usura, che si conferma nei suoi tratti antisociali, con l’esplicita esclusione degli usurai manifesti dalla comunità cristiana¹⁴.

Una linea di sviluppo, in questa prospettiva, è costituita dalla graduale individuazione di una rottura dell’ordine sociale, esito di comportamenti economici non accettabili, che – per riprendere la lettura di Paolo Prodi – si può legare a una visione dinamica del furto, cioè dell’inosservanza del settimo precetto del Decalogo, intesa come «infrazione delle (...) regole di una comunità umana nel possesso e nell’uso dei beni di questa terra, come violazione fraudolenta di un patto contrattuale (...) implicitamente compreso nei patti di convivenza di una comunità»¹⁵.

Nel quadro degli sviluppi testuali fin qui esaminati, è dunque la categoria di usura a caricarsi dei significati più pesantemente negativi fin dal IX secolo, come rivela il penitenziale milanese che la equipara al peggiore dei furti, quello perpetrato con violenza, la rapina – «si quis usuras accipit, rapinam facit»¹⁶ – e come attesta molto più tardi il canone 26 del secondo Concilio di Lione (1274) nel descrivere l’«usurarum voraginem, que animas devorat et facultates exhaurit»¹⁷. Ancora Paolo Prodi, nell’analisi della percezione del furto, coglie una svolta nella chiara affermazione della derivazione da Dio dei beni terreni, con la conseguente offesa – nel caso appunto di una violazione del settimo comandamento – sia al diritto delle genti sia al precetto di non rubare; «peccatum et in Deum et in proximum et in se», come si legge nella *Glossa in quatuor libros sententiarum Petri Lombardi* risalente alla metà del XIII secolo e attribuita ad Alessandro di Hales¹⁸.

A questi orientamenti si lega la centralità della *restitutio*, snodo tra il foro interiore e la dimensione comunitaria della riparazione, che consente di rico-

¹³ Petti Balbi, *Il devetum Alexandrie*.

¹⁴ Todeschini, *I mercanti e il tempio*, pp. 170-171; Todeschini, *Usury in Christian Middle Ages*, pp. 119-130.

¹⁵ Prodi, *Settimo non rubare*, pp. 106-109. Sull’usura intesa come colpa sociale e dallo specifico valore politico si veda Piron, *Le devoir de gratitude*, pp. 73-101.

¹⁶ *Decretum Gratiani*, cc. 10-11, C. XIV, q. 6. Si veda Sancti Ambrosii *De Tobia*, pp. 517-573, in particolare p. 524; Radici Colace, *Moneta, linguaggio*; Toneatto, *Les banquiers du Seigneur*, pp. 92 sg. Per la fase altomedievale si rinvia a Siems, *Handel und Wucher*. Sui rapporti tra simonia, usura e furto si rimanda alla bibliografia suggerita in nota 17 e anche a Lenoble, *L’économie des hérétiques*, pp. 111-152.

¹⁷ *Conciliorum oecumenicorum decreta*, pp. 328-330, c. 16. Si veda *Il Lateranense IV*; Merlo, *Il pontificato*. Sulla storia di lunga durata dell’usura si rinvia a Todeschini, *I vocabolari dell’analisi economica*, pp. 781-833; Todeschini, *La razionalità monetaria*, pp. 369-386.

¹⁸ *Alexandri Glossa*, III, p. 249, citato in Prodi, *Settimo non rubare*, p. 114.

stituire un equilibrio compromesso dalla sottrazione, poiché secondo Tommaso di Chobham nulla è più giusto che «restituere ablatum», un obbligo che grava su tutti – «iusticia (...) que est ad omnes» – a conferma del progressivo consolidarsi del radicamento sociale di tali pratiche¹⁹.

2. Valutare per restituire

Tale radicamento, nella sua concretezza, si fonda su specifiche competenze commerciali e finanziarie, le quali presiederebbero legittimamente al funzionamento dei mercati²⁰, introducendo una più calibrata definizione della restituzione e dell'usura che assume i connotati della principale infrazione sul piano sociale ed economico. Se i lessici indagati fino a questo punto scandiscono l'emergere della consapevolezza della ricaduta comunitaria dell'attività commerciale e creditizia, non meno centrale appare l'esito di tale riflessione nel riconoscere meccanismi valutativi, garantiti da esperti di provata capacità, in grado di assicurare la correttezza delle pratiche nel loro significato economico e sociale.

Quanto è stato inquadrato come lesione di un ordine, provocata da operazioni *lato sensu* riconducibili al furto, restituisce dunque, nel rovescio della trama, un'idea di comunità funzionante in base a comportamenti la cui correttezza può essere sancita dal giudizio di professionisti competenti.

È il riferimento alla *caritas* – della quale già si è messo in luce il legame con la dimensione della socialità – che consente, nei suoi sviluppi semantici, di individuare peculiari abilità nel giudicare le operazioni economiche, collocandole in una dimensione comunitaria: il *Decretum Gratiani*, riprendendo testi paolini e agostiniani, raccomanda infatti di valutare secondo le proprie capacità «in latitudine caritatis», definizione che unisce i concetti di *latitudo*, ovvero di dilatazione o estensione, e quello della carità, da intendersi come vincolo sociale²¹.

Il rilievo della *caritas* è ribadito alla fine del Duecento – con un distacco dalla visione tomista di una restituzione che consiste in «quadam aequalitate»²² – dall'Olivi, il quale afferma in modo esplicito come sia la carità a guidare il corretto funzionamento della *communitas iustorum*: una comunità formata cioè da coloro che sanno valutare equamente – «iustus enim non vult contra iustum pretium aliquid vendere vel emere» – e non praticano l'inganno inteso come il peccato «contra fidelitatem amicitie et contra sinceritatem

¹⁹ Thomas de Chobham, *Summa*, p. 169.

²⁰ Todeschini, *Come Giuda*, p. 12; pp. 167-189; Prodi, *Settimo non rubare*, pp. 9, 79-83 (si veda anche, in una prospettiva completamente diversa da quella todeschiniana, il più risalente De Roover, *La pensée économique*).

²¹ *Decretum Gratiani*, c. 1007, C III, q. 1; Todeschini, *Carità e profitto*, pp. 325-332.

²² Thomas Aquinas, *Summa*, pp. 41, 43; Kaye, *Economy and Nature*, pp. 37-46, 58-67 (si veda ora Kaye, *A History of Balance*).

charitatis», che, al contrario, trova spazio nella «*communitas iniustorum et cupidorum*»²³. Ecco dunque identificarsi la competenza valutativa ispirata alla *caritas* con le pratiche seguite da una comunità di giusti, contrapposta a coloro che attuano comportamenti fondati sull'ingiustizia e la cupidigia.

Quale la connotazione di chi è adatto a valutare secondo carità e giustizia? In primo luogo la peculiare capacità di dare il giusto valore alle merci – secondo Olivi l'«*industria in rerum valore et precio prudencius examinando*» – che viene inequivocabilmente orientata a beneficio della comunità, poiché l'abilità dei mercanti serve a ottenere quei beni che «mancano a una città o alla patria ma che abbondano altrove»²⁴. La competenza valutativa del mercante assume pertanto, nello scambio commerciale, una riconosciuta funzione di sostegno civico ma – dato più rilevante per il nostro ragionamento – va a delineare una strutturale equità anche nel rapporto tra contraenti: lo chiarisce a inizio Trecento Duns Scoto, secondo il quale la capacità di valutare l'equivalenza dei beni «*secundum rectam rationem*» può accompagnarsi al condono vicendevole tra le parti, segno appunto di reciprocità e condivisione, basate ancora una volta sulla *caritas*. Lo scambio, infatti, viene definito recuperando le parole di Cristo riportate in Matteo 7,12 e Luca 6,31: «*modus commutantium quasi fundatus super illud legis naturae: "Hoc facies alii, quod tibi vis fieri"*»²⁵. Va dunque chiarendosi un itinerario concettuale che – a partire dalla rilevanza sociale dell'attività mercantile e dall'esercizio della carità – individua competenze valutative ascrivibili a uomini *probi* o *probati* – espressione che non a caso richiama l'esortazione, attribuita a Gesù, a essere «*prudentes nummularii*» – depositari cioè, secondo Tommaso, Olivi e i loro continuatori, della capacità di discernere²⁶.

3. Teoria e pratica della restituzione

Il nesso tra orientamento valutativo e funzionamenti comunitari accompagna in una prospettiva di lunga durata la gestione delle relazioni economiche – così come l'intervento "correttivo" sulle loro deviazioni – e può essere analizzato facendo riferimento a elaborazioni che si concentrano sulla concretezza procedurale dei meccanismi di credito e restituzione.

²³ Todeschini, *Un trattato di economia politica*, p. 54. Si veda anche la recente edizione curata da Sylvain Piron: Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*.

²⁴ Todeschini, *Un trattato di economia politica*, p. 64.

²⁵ *Duns Scotus*, pp. 56 sgg. La *caritas* contrattuale era già stata formulata nel 1285 da Riccardo di Mediavilla (*Quaestio XXIII, quodlibet II*): Ricardi de Mediavilla *Super quatuor libros*, ff. 65-71.

²⁶ La citazione, che esplicita la raccomandazione di distinguere il bene dal male («*omnia autem probate, quod bonum est tenete, ab omni specie mala abstinete vos*»), è ricavata da 1 Tess. 5, 21-22; si veda Todeschini, *I mercanti e il tempio*, pp. 155 sg.: al lavoro di Todeschini nel suo complesso si rimanda per un'articolata e sistematica indagine su queste linee problematiche.

È il caso di un breve trattato recentemente edito da Giovanni Ceccarelli e Francesca Frigeni, opera di metà Duecento attribuita al minore Manfredi di Tortona – canonista formatosi nello *Studium* parigino e lettore presso una non meglio identificata istituzione conventuale della Provincia francescana di Bologna²⁷ –, il cui inquadramento si rivela influente sul lungo periodo riemergendo tra Tre e Quattrocento nelle successive sistemazioni di Alessandro d'Alessandria e Astesano *de Ast* fino a Bernardino da Siena²⁸. Manfredi in realtà non si distacca da Raimondo di Peñafort e dalla *Summa fratris Alexandri* nell'individuazione delle origini dei *male ablata* ma enfatizza in modo esplicito il rapporto tra questi ultimi e la restituzione, rivelando di conseguenza un approccio che resterà a lungo dominante²⁹.

Basilare nel trattato di Manfredi è il riferimento al noto passo della lettera di Agostino a Macedonio, «non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum», passo sul quale si fondano la teoria e la pratica della restituzione, cui si accompagna una sorta di canone delle acquisizioni illecite: «talìa sunt que acquiruntur per furtum, usuram, rapinam, simoniam et similia, extra de furtis»³⁰.

La distinzione tra *male ablata* di differente natura apre a possibilità diverse di risarcimento, consistenti nella *largitio* qualora la colpa coinvolga sia l'*accipiens* sia il *dans*, oppure nella vera e propria restituzione quando il peccato è commesso solo da chi si è appropriato del bene. La *restitutio* richiede poi di essere realizzata, nel caso di *male ablata* incerti, mediante una devoluzione ai *pauperes Christi*. Si può anzi rilevare la centralità dell'indennizzo ai *pauperes* nei riferimenti testuali a Luca 19, 8 esplicitati da Manfredi in apertura: «“Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus, et si quid aliquem defraudavi reddo quadruplum”, ait ad illum Iesus: “Quia hodie salus huic domui facta est”»³¹.

La ricaduta effettiva di questo quadro teorico sull'indennizzo può essere misurata nella parte centrale del trattatello di Manfredi, relativa alla procedura da seguire per portare a termine la restituzione. Modi e forme previsti a questo scopo rivelano un'evidente dimensione comunitaria: non è infatti sufficiente all'usuraio, per salvarsi l'anima, «condere testamentum, ad salutem anime» ma occorre rendere pubblica l'intenzione di indennizzare «ut omnes a quibus per se vel per alium habuerit usuram vel habet, veniant recepturi

²⁷ Ceccarelli, Frigeni, *Un inedito sulle restituzioni*; Henquinet, *Le canoniste*, pp. 221-225. Si veda ora la recente edizione a cura di Alain Boureau: Chiaro de Florence, *Le livre des cas*. Si veda anche Manfredi de Tortona, *Traité des restitutions*, pp. 251-310. Una edizione parziale e un'utile riflessione di merito sui *casus* sono state prima proposte in Bukala, *Risk and Medieval Negotium*.

²⁸ De Roover, *Les doctrines économiques*, pp. 854-866. Sui cambiatori e sulla loro “cittadinanza” si veda Hamelin, *Un traité*, p. 190.

²⁹ Ceccarelli, Frigeni, *Un inedito sulle restituzioni*, p. 6.

³⁰ *Decretum Gratiani*, c. 1, C.XIV, q. 6.

³¹ Manfredi da Tortona, *Opusculum*, p. 16.

plenam satisfactionem»³². La certificazione della procedura viene poi affidata a figure delle quali è insistentemente ribadita la peculiare identità “pubblica”, notai e sacerdoti:

Et quidem publica manu tabelionis confici debet [instrumentum obligationis usurarii vel raptoris], in quo ipse notarius vel sacerdos quia sunt publice persone. Ius enim publicum consistit in sacris et sacerdotibus et magistratibus, ut d. 1 ius publicum [D. 1 c. 11] et ff. de iustitia et iure l. 1 s. publicum [D. 1.1.1.2]³³.

È una prova del rilievo sociale della restituzione, come conferma, nelle battute iniziali del trattato di Manfredi, il passo della lettera di Giacomo nel quale si precisa il dovere di corrispondere il giusto compenso ai mietitori: «Ecce merces operariorum qui messuerunt regiones vestras, que fraudata est a vobis, clamat; et clamor eorum in aures Domini sabaoth introivit»³⁴; un testo, quello della lettera di Giacomo, largamente centrato sull'accumulazione inutile e sull'uso scorretto della ricchezza, come indica la glossa nel cenno alla «superflua congregatio eorum que cum non erant necessaria congregata putrescebant», completato poco più avanti dalla precisazione «nec solum damnabimini quia vestra non datis, sed etiam quia aliena retinetis»³⁵.

In effetti il minore tortonese unisce un'attenzione per gli esiti concreti delle pratiche creditizie – dimostrata dal prevalere nella sua opera dei termini usuraio e usurario rispetto al più astratto usura – alla definizione delle procedure dalla chiara connotazione pubblica necessarie per ricostituire l'ordine comunitario che tali pratiche compromettono: una via che apre, secondo Ceccarelli e Frigeni, alla più tarda visione scolastica della restituzione come risarcimento dovuto dagli usurai «per lo scandalo prodotto nel tessuto civico dalla loro deviazione economica»³⁶.

Una concretezza restituita con efficacia dalla lettera pastorale relativa all'usura e alla restituzione conservata nell'Archivio storico diocesano di Novara ed edita nel 1994 da Giancarlo Andenna, lettera che testimonia l'applicazione delle indicazioni dei trattatisti nella pratica pastorale³⁷. Si tratta di un documento in qualche misura complementare, anche per la vicinanza cronologica, rispetto alla elaborazione di Manfredo e ai processi lessicali di lunga durata cui si collega. Un elemento di ulteriore interesse è costituito dal fatto che la lettera novarese è successiva al II Concilio di Lione e recepisce quindi sia l'orientamento all'esclusione sociale degli usurai più nettamente definitosi

³² *Ibidem*, p. 23.

³³ *Ibidem*. Infine la rete sociale entro la quale trovano soluzione le pratiche economiche scorrette si completa con il riferimento ai fideiussori, la cui presenza è indice «del diffuso bisogno delle società cittadine fra Due e Quattrocento di certificare una credibilità, di stabilire una fiducia e attestare una buona fama altrimenti – in molti casi – indimostrabili» (Todeschini, *Credito, credibilità*, p. 24).

³⁴ *Epistola Iacobi*, cap. 5, 4.

³⁵ *Ibidem*, cap. 5, 3, 4.

³⁶ Ceccarelli, Frigeni, *Un inedito sulle restituzioni*, p. 12.

³⁷ Andenna, “*Non remittetur peccatum*”, pp. 93-108.

in tale assise sia la riaffermazione della centralità della restituzione, in assenza della quale non risultano possibili né la confessione, né l'assoluzione e neppure l'intervento di ecclesiastici o religiosi al testamento dell'usuraio.

L'impostazione, come è evidente, risulta più restrittiva rispetto alle indicazioni di Manfredi, che al contrario precedono di poco il Concilio di Lione. A sua volta la lettera pastorale novarese si collega a norme fissate nel concilio metropolitico di Lodi del 1229 e riprese negli statuti promulgati dal presule Sigebaldo Cavallazzi nel 1257 che sostanzialmente prevedevano l'interdizione della sepoltura in terra consacrata – nel '57 anche l'esclusione dal sacramento della penitenza – e l'obbligo per l'usuraio pentito di prestare una cauzione che garantisse la restituzione³⁸.

Restituzione e valutazione, gli snodi di persistente durata che accompagnano la riflessione canonistica e teologica, riemergono nei passi della lettera pastorale in cui si prevede che, qualora gli usurai surrettiziamente ostacolasero l'“indagine” relativa ai *male ablata*, occorrerebbe esperire ogni tentativo e, nel caso in cui tale indicazione risultasse inutile, a esprimersi sulle questioni dovrebbero essere «boni viri fide digni» che si ritiene possano conoscere meglio di altri la verità³⁹. Tale soluzione mette in luce un addensamento di riprese lessicali che richiamano il percorso esaminato in precedenza, nel quale l'indennizzo si lega al giudizio competente di esperti *probat*i, in un processo concettuale – di ricaduta pratica – nel quale si intrecciano la buona fede, l'esperienza dei consulenti (*boni viri*, degni appunto di fede) e la ricerca della verità.

Vista la finalità pratica della lettera, è nella procedura in essa prevista che tali orientamenti trovano effettiva applicazione: in primo luogo si stabilisce che l'ammissione di essere stato usuraio comporta l'obbligo a «de rebus temporalibus satisfacere»; a sua volta l'indennizzo si fonda sull'acquisizione, da parte dell'autorità ecclesiastica, del controllo sulla documentazione e sui pegni del prestatore⁴⁰. Il conseguente intervento valutativo determina un vero e proprio accertamento della solvibilità del penitente: qualora infatti i beni mobili non fossero sufficienti per reintegrare il maltolto, si prevede una «securitas de immobilibus» destinata a gravare sugli eredi nella misura stabilita dalla Chiesa⁴¹.

I meccanismi della restituzione vanno dunque delineandosi entro un sistema di relazioni sociali imperniato sui prestatori, sugli eredi, sui loro debitori, sulla certificazione dei rapporti creditizi mediante *instrumenta* che coinvolge i notai in quanto depositari della *publica fides* e infine sui rappresentanti dell'autorità ecclesiastica. Siamo così dinanzi ad un quadro artico-

³⁸ *Ibidem*, pp. 96-97.

³⁹ L'espressione usata è «veritatem scire videantur melius quam alii» (*ibidem*, p. 107).

⁴⁰ «Omnia eius instrumenta (...) ad usuras spectantia et si qua pignora occasione usurarum (...) secundum voluntatem sui diocesani archiepiscopi vel eius vicarii in tuto loco vel in tuta custodia reponantur» (*ibidem*, pp. 103-104).

⁴¹ *Ibidem*, p. 104; esempi significativi sono studiati in Petti Balbi, *Fenomeni usurari*, pp. 199-220; Pellegrini, *Attorno all'economia*, pp. 395-446.

lato che testimonia, nelle pratiche economiche diffuse, la complessità dei legami che innervano la comunità. Complessità che accompagna il circuito virtuoso della restituzione, ma che – confermando il radicamento sociale di tali relazioni – emerge anche nei comportamenti devianti cui l'usuraio ricorre per non rendere i *male ablata*, come rivelano le contromisure suggerite ai confessori nel caso in cui si determini la distrazione dei beni del prestatore:

Item sunt aliqui usurarii qui dant amicis suis omnia bona sua et per manum notario-
rum de hoc faciunt oculte fieri publica instrumenta (...) et omnia immobilia dant in
potestate sacerdotis et de immobilibus suis faciunt breviter omnia quecumque sacerdos
sibi voluerit imperare. Et quando sepultus est in cimiterio post aliquot dies (...) veniunt
amici et parentes et dicunt sacerdoti: domine, de bonis que dedit vobis ille defunctus
non potestis reddere qui cumquam, quia nichil abebat (...) omnia donaverat et ecce
videte de hoc multa instrumenta⁴².

Si delineano dunque complesse reti di relazione, che emergono non senza ambiguità sia dalle dinamiche creditizie lecite – o alla ricerca di una legittimazione ex post come nel caso degli usurai avviati su un iter penitenziale corretto – sia da quelle pesantemente dissimulate e «de malitia cogitate», come rivela la cessione del patrimonio ad amici e parenti per rendere impossibile la restituzione⁴³.

Strutturalmente inserito in articolati rapporti comunitari, il credito può infatti collocarsi all'interno o all'esterno della cittadinanza⁴⁴, a seconda della qualità dei comportamenti degli operatori, sui quali si appunta l'intervento valutativo della Chiesa e di esperti *probat*i: tale valutazione, come si è visto, orienta un percorso di reinserimento basato sulla restituzione, configurantesi come una modalità di inclusione in un sistema connotato dalla convergenza tra i linguaggi che definiscono l'appartenenza civile e quelli che riguardano in senso più ampio la partecipazione alla *societas christiana*⁴⁵.

4. *Credito e contabilità tra appartenenza ed esclusione*

Gli stringenti rapporti tra prassi creditizie, valutazione e restituzione – così come il profondo radicamento di tali dinamiche nelle relazioni comunitarie – sono stati fino a qui esaminati sia attraverso una testualità ecclesiastica di lunga durata, esito dell'elaborazione “teorica” di teologi e canonisti, sia nella “pratica” attuazione di tali precetti, suggerita da trattati o scritti di natura applicativa. Questo quadro si completa grazie alla ricca documentazione notarile – in particolare testamenti e confessioni di usurai – che, non

⁴² Andenna, “*Non remittetur peccatum*”, p. 106.

⁴³ *Ibidem*, p. 107.

⁴⁴ Sulla cittadinanza intesa come «appartenenza istituzionale, regolata, contrattata, messa per iscritto, a una comunità civica» e sulla bibliografia relativa, si veda il recente Todeschini, *Intentio e dominium*, pp. 229-245.

⁴⁵ Prodi, *Identità civiche*, pp. 1-17.

senza ambivalenze e dissimulazioni, attesta i reali rapporti economici. Sullo sfondo, come ha efficacemente rilevato Giacomo Todeschini, la questione della pretesa discontinuità tra teoria e pratica. Una sconnessione che sarebbe asserita sulla scorta della «multiformità di atteggiamenti assunti dalla cultura scritta medievale e di prima Età Moderna nei confronti delle relazioni di debito-credito»⁴⁶.

È in effetti il versante della scrittura relativa alle prassi creditizie a indicare continuità e contiguità di lessici solo apparentemente distinti – riflessioni canonistiche o relative all'azione pastorale, certificazione di relazioni di debito-credito, interventi valutativi, confessioni e testamenti – i quali, lungi dal rivelare cesure, segnano la complessità coerente di linguaggi essenziali per i funzionamenti comunitari⁴⁷.

Queste scritture costituiscono una testimonianza delle effettive dinamiche economiche che animavano la società del pieno medioevo per due ordini di ragioni: in primo luogo confessioni e disposizioni testamentarie relative ai *male ablata* permettono di ricostruire gli attori e le tecniche di complesse relazioni creditizie; d'altra parte, non meno importanti risultano le formalità che accompagnano l'indennizzo, per lo stretto legame con le indicazioni di teologi e canonisti, delle quali attestano la rispondenza rispetto ai meccanismi economici⁴⁸.

È proprio su tali sistemi di registrazione dei rapporti economici che si incardina il processo di reinserimento nella comunità civica e cristiana dei prestatori e dei loro eredi, processo che consente di rinsaldare le relazioni di cittadinanza che animano la *communitas iustorum*, per riprendere la lettura di Olivi citata sopra⁴⁹. Si tratta in realtà di un disegno comunitario che deve essere continuamente ridefinito, poiché la diffusione delle pratiche creditizie segna una ricorrente divaricazione tra ciò che appare eticamente e civicamente ammissibile e ciò che si connota piuttosto per appartenere ai comportamenti degli *iniusti*. Questo equilibrio instabile segna, dunque, una cittadinanza “a rischio”, che si presenta soggetta a ripetute negoziazioni che possono sfociare anche in possibili dinieghi o revoche di tale diritto⁵⁰.

Nel processo di valutazione e reintegrazione del maltolto, come si è visto, risulta centrale il complesso rapporto tra le componenti contabili e il piano dell'appartenenza comunitaria. Entrano in gioco il giudizio dello stesso pre-

⁴⁶ Todeschini, *Credito e cittadinanza*, p. 14. Un'articolata lettura storiografica è offerta da Pellegrini, *Attorno all'economia*, pp. 404-446; sui rapporti tra teoria e pratica si vedano anche Ceccarelli, *Notai, confessori e usurai* e Lenoble, *Monnaie, valeur et citoyenneté*.

⁴⁷ Utili spunti in *Notaires et crédit; Credito e usura*; si vedano anche *Nolens intestatus* e Ait, *Aspetti del mercato*, pp. 479-500. Sulla riflessione civilistica si veda la nota 9.

⁴⁸ Si rimanda alle approfondite analisi di Giansante, *Lusuraio onorato*; Petti Balbi, *Il devotum Alexandriae* (si veda anche Pia, *La giustizia del vescovo*); un quadro in Condorelli, *Consuetudini delle città*.

⁴⁹ Si rimanda al testo corrispondente alla nota 23.

⁵⁰ Vallerani, *La cittadinanza pragmatica*, pp. 113-144; Ascheri, *La cittadinanza*, pp. 175-184; Todeschini, *Visibilmente crudeli*.

statore, dei suoi famigliari o soci e quello degli ecclesiastici o religiosi che intervengono alla confessione o al testamento⁵¹. A delinearci sono dunque dinamiche nelle quali la giustizia, più che apparire di tipo “commutativo” come sostenuto da Tommaso, assume una connotazione misurabile e negoziabile⁵². Esemplare è il caso di Rainerio lombardo, un prestatore appartenente, come suggerisce la sua denominazione, al gruppo dei lombardi operanti in Lorena, che nel testamento redatto nel 1292 alla presenza del parroco di St. Amand di Toul prevede, «cum consilio sociorum et filiorum eius», restituzioni a favore di suoi clienti di Toul, Neufchâteau e altre località, specificando però che nulla sarà restituito al signore di Neufchâteau e al comune di Toul, ai quali la sua attività creditizia avrebbe recato non già nocimento ma profitto⁵³. È questa una prova dell’ambivalenza che identiche pratiche vengono ad assumere a seconda del destinatario. Si spiegano solo così la *ratio* delle diverse indicazioni contenute nelle ultime volontà di Rainerio e, in special modo, l’eccezione del dispositivo che inibisce l’indennizzo per il signore e il comune.

Valutazione e negoziabilità si legano talora a decisioni dell’autorità ecclesiastica che può sancire una riduzione delle cifre stabilite per la restituzione, uno “sconto” giustificato dalle condizioni economiche e famigliari del prestatore pentito⁵⁴. Lo stesso Duns Scoto aveva riconosciuto la possibilità di differire l’indennizzo qualora esso provocasse un danno evidente a chi era tenuto alla restituzione ovvero al destinatario della stessa. Il dovere di restituire – «in facto, si possibile sit, vel in voto, si non possit» – certamente non viene meno, ma in casi particolari – afferma il *magister* – può essere sospesa la *satisfactio*, cioè la corresponsione per le difficoltà sopra ricordate⁵⁵.

A prescindere dalle situazioni segnate da itinerari “eccezionali”, l’intreccio e la ricerca di un equilibrio tra articolate forme di contabilità⁵⁶ restano caratteristiche costanti di tutti i processi di decisione sulla *restitutio*. Tali elementi si registrano sia nella contabilità che accompagna i prestatori nella amministrazione routinaria della loro attività sia in quella che viene certificata ex post dallo stesso finanziere e dal personale ecclesiastico o laico cui si appoggia nelle confessioni o nelle dichiarazioni di ultima volontà. L’acquisizione di *male ablata* va configurandosi dunque come un rischio professionale, l’esito di una gestione scorretta sulla quale intervengono esperti *probat*i che individuano le geometrie di un’equità perseguibile. Una *aequitas* non necessariamente matematica ma calcolata piuttosto in funzione del ripristino delle relazioni comunitarie. Si definisce in tal modo un percorso graduato di riammissione e di indennizzo entro il quale si incontrano componenti distinte:

⁵¹ Giansante, *La restituzione*.

⁵² Kaye, *Economy and Nature* (si veda sopra nota 22).

⁵³ Schneider, *Les Lombards*, pp. 65-98; si veda ora Bordone, *I male ablata*.

⁵⁴ Si rimanda, a titolo di esempio, a Petti Balbi, *Fenomeni usurari*, p. 212 e Pia, *I registri del chierico*, p. 324.

⁵⁵ Duns Scotus, *Reportata Parisiensis*, p. 1575.

⁵⁶ Un importante punto di riferimento è rappresentato da Chiffolleau, *La comptabilité*.

figure istituzionali – dai religiosi ai notai –, una struttura amministrativa – le scritture dei prestatori –, le condizioni di effettiva solvibilità.

Mentre la reintegrazione basata sulle registrazioni contabili degli operatori attesta, nonostante le eccezioni e i “condoni” possibili, un quadro di relazioni creditizie articolate ma ricostruibili con precisione, diversa è la soluzione relativa ai *male ablata* incerti, così definiti per l'impossibilità di individuare precisamente i destinatari dell'indennizzo, ma non invece l'ammontare della *restitutio*⁵⁷.

Accomunate dalla pratica obbligata dell'indennizzo, le due tipologie di acquisizioni illecite – certe e incerte – determinano modalità operative distinte. Le relazioni creditizie sottostanti risultano, infatti, più riconoscibili nel caso delle illecite acquisizioni certe, mentre per quanto riguarda i *male ablata* incerti – noti solo per la dichiarazione-quantificazione del prestatore – il peso della valutazione del penitente risulta maggiore. In questo ultimo caso, appare più forte il ruolo della Chiesa, poiché, sul piano dell'indennizzo, l'incertezza relativa ai destinatari si risolve con una devoluzione all'autorità ecclesiastica che coinvolge reti di relazioni sociali e politiche.

Si determina dunque, almeno agli occhi dell'osservatore moderno, un meccanismo asimmetrico: la gestione dei *male ablata* certi si collega a una contabilità esplicita e verificabile; gli *incerta* sono invece quantificati dai penitenti sulla base di parametri soggettivi, non riscontrabili e delegati alle istituzioni ecclesiastiche⁵⁸. Si passa, dunque, dalla compensazione di relazioni di dare-avere ben precise e certificate a una restituzione “generica” e calcolata sulla base di una contabilità di fatto non controllabile. Tuttavia l'indefinitezza sul piano strettamente quantitativo non compromette lo spiccato valore sociale della reintegrazione degli *incerta* per due ordini di ragioni: non soltanto per la delega alla Chiesa che comporta una redistribuzione, ma perché la definizione verosimilmente forfettaria dei *mala ablata* incerti, derivante dal giudizio non verificabile degli operatori, mette tale giudizio – proprio per l'assenza di documenti contabili – alla prova di una più stringente valutazione dell'autorità ecclesiastica, tenuta ad assicurare un assestamento delle relazioni economiche di dubbia collocazione.

È evidente che le possibili eccezioni legate alla valutazione della Chiesa lasciano spazio a una discrezionalità per così dire “interessata” nelle dichiarazioni dei penitenti e a una eventuale negoziazione delle somme da restituire⁵⁹. Ma tale discrezionalità viene arginata e rimessa in un circuito civico e sociale certo grazie alla certificazione pubblica e alle competenze valutative coinvolte: l'intervento notarile e quello ecclesiastico sono infatti imprescindibili.

È la conferma del radicamento sociale della restituzione che può anzi assumere i tratti di un investimento di lunga durata, nel quale la dimensione ci-

⁵⁷ Ceccarelli, *L'usura nella trattatistica*, p. 18.

⁵⁸ Per un'ampia esemplificazione: Pellegrini, *Attorno all'economia*, pp. 418-426; Petti Balbi, *Fenomeni usurari*, pp. 210-213; Pia, *La giustizia del vescovo*, pp. 91-100.

⁵⁹ Pia, *I registri del chierico*, p. 324.

vica e quella economica si fondono, come rivela la gestione delle usure incerte del mercante senese Alessio del fu Guglielmo, il quale a metà Duecento prevede nel testamento un legato di 500 lire da erogarsi *in possessionibus* – cioè da corrisponderci su beni immobili – a favore dell’ospedale di Santa Maria della Scala⁶⁰. La somma forfettariamente quantificata come l’ammontare dei *male ablata* incerti non è pertanto costituita da denaro corrente ma da un complesso immobiliare – trasferito dal testatore all’ente ospedaliero cittadino – i cui redditi, sotto forma di staia di frumento, sono destinati a “comunità” religiose – Minori, Predicatori e Clarisse – e all’Opera della cattedrale. L’elemento centrale è rappresentato pertanto dalla scelta di non erogare direttamente la somma ai *pauperes* tramite la Chiesa, ma di provvedere alla *restitutio* trasferendo beni immobili a Santa Maria della Scala, l’istituzione cittadina che affianca a precipui compiti di assistenza le funzioni di vero e proprio “istituto di credito”⁶¹.

Si individua un circuito di referenti e destinatari radicato nella società cittadina, cui sono attribuite differenti responsabilità: all’ospedale l’amministrazione della proprietà, ai conventi e all’Opera della cattedrale la gestione dei redditi. Una dilatazione dei referenti del processo risarcitorio cui corrisponde una dilatazione nel tempo della reintegrazione che non si risolve in una delega *una tantum* alla Chiesa ma nella competente gestione dei proventi del bene immobile oggetto della restituzione.

Proprio le competenze gestionali chiamate in causa da questa operazione determinano un rovesciamento in positivo dei comportamenti sui quali si era rivolta la censura ecclesiastica dal momento che il lascito innesca dinamiche speculari rispetto alla illecita acquisizione. Sui capitali del finanziere, infatti, erano stati applicati interessi all’origine di profitti non ammissibili. Per contro l’immobile restituito produce interessi che vanno a vantaggio della comunità. L’atto testamentario diviene anzi la base per definire una “duplice” restituzione che – va rilevato – eccede il moltiplo: una prima componente risarcitoria consiste nel passaggio della proprietà immobiliare all’Ospedale; la quota eccedente, rappresentata dagli interessi pagati in staia di frumento, amplia e proietta nel futuro la portata sociale dell’indennizzo. Ma l’inversione di polarità è ancora più significativa: i meccanismi sociali e creditizi che presiedono al risarcimento dei *male ablata* segnano nei fatti un uso corretto di quelle stesse tecniche finanziarie che avevano generato in precedenza gli illeciti guadagni del futuro penitente. È proprio in questo radicale ed esplicito rovesciamento di segno che si sedimenta il valore sociale dei rapporti di dare-avere e del loro riassetto: si determina, infatti, un processo di reintegrazione effettuato con la mediazione e a vantaggio di istituzioni dal peculiare radicamento comunitario. Si rivendica, inoltre, per gli uomini d’affari dall’incerta condotta

⁶⁰ Pellegrini, *Attorno all’economia*, pp. 428-430; Cohn Jr., *Death and Property*.

⁶¹ Piccinni, *Il banco dell’Ospedale*, cui si rimanda anche per l’articolato quadro storiografico.

una precisa “responsabilità” operativa, capace di convertire i risultati di scelte creditizie illegittime nell’interesse comune.

Tale responsabilità rafforza il ruolo sociale dei prestatori poiché il loro inserimento comunitario a ben vedere non è solo l’esito della *restitutio*, ma poggia su una strutturale competenza economica, provata appunto dalla gestione accorta del processo di indennizzo, che – recuperando la formula citata in precedenza – risulta saldamente ancorato alla categoria del «*bonum caritatis et societatis*». Né va trascurata la prospettiva di lunga durata di questo percorso che proietta nel futuro l’esito del risarcimento e quindi gli effetti a vantaggio della comunità derivanti dal superamento di pratiche illecite. Si delinea così un rapporto dinamico e permeabile tra la lesione prodotta appunto dalle pratiche illecite e la ricostituzione dei rapporti interni alla cittadinanza.

5. Paradigmi di una appartenenza incerta

Sotto traccia emerge con chiarezza la centralità dell’appartenenza civica intorno alla quale si definisce il duplice valore della restituzione che indennizza quanto illecitamente percepito e nello stesso tempo ricolloca il prestatore nei limiti di una cittadinanza che il comportamento economico ritenuto moralmente deviante aveva indotto a travalicare.

Quella che contraddistingue gli operatori del credito è, in effetti, una cittadinanza talora “ai limiti”. Tale condizione può provocare una sorta di “dissociazione” tra prestigiosi ruoli “politici” e comportamenti economici dall’incerta liceità, come suggerisce il caso bolognese dell’«usuraio onorato» studiato da Massimo Giansante⁶². Non meno rilevante sul piano dell’appartenenza è, peraltro, la costante incertezza di status – degli uomini d’affari o delle pratiche cui ricorrono – quale emerge dalle vicende senesi degli anni Trenta del XIV secolo, quando l’urgenza di frenare spinte speculative che investono la tenuta stessa della politica cittadina richiede una crescente perimetrazione degli addetti al credito che culmina in una sorta di albo degli usurai “autorizzati”⁶³.

La situazione di Bologna è inquadrata con efficacia dalla nota citazione ricavata da Roffredo Beneventano e risalente a inizio Duecento, «*quicumque habet pecuniam ut possit fenus committere incontinenti efficitur campsor*», che insieme indica la pervasività del mercato creditizio e il legame del *fenus* con l’attività del cambio, i cui addetti di fatto tengono le fila della politica cittadina⁶⁴. Lignaggi dal robusto radicamento economico, professionale e politico i quali, tuttavia, compaiono in modo ricorrente nei testamenti bolognesi tra gli usurai pentiti che dispongono l’indennizzo del maltolto⁶⁵.

⁶² Giansante, *Lusuraio onorato* (si veda sopra la nota 48).

⁶³ Piccinni, *Antichi e nuovi*, pp. 119-134.

⁶⁴ Giansante, *Lusuraio onorato*, p. 30.

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 51-56.

È forse proprio questa ambivalenza – entro la quale pratiche usurarie e “onoratezza” debbono trovare una propria definizione in bilico tra inclusione ed esclusione – a originare l'enfasi ideologica sulla qualità etica e civica dei cambiatori che ispira il proemio dello *Statuto dei Cambiatori* (1245), opera di Rolandino Passaggeri, il quale rivendica per tali operatori il possesso di «multum veritatis et fidei»: si tratta di uomini «egregii, sapientes, potentes et providi» che occupano in città il primo posto, al punto che gli statuti non sono utili solo alla loro arte ma a tutti coloro che perseguono «servande veritatis, legalitatis et fidei plenissimam cognitionem et scientiam»⁶⁶.

Le retoriche attestate nel proemio di Rolandino sanano la contraddizione tra onoratezza e comportamenti economicamente “dubbi”, rimarcando la qualità civica dei prestatori: si assiste, in effetti, a un addensamento semantico che, nel mettere in rilievo virtù insieme politiche ed economiche – fiducia, verità e legalità –, disegna una strutturale appartenenza per un gruppo non a caso destinato nei decenni seguenti a mantenere una sostanziale preminenza nel governo cittadino⁶⁷.

D'altro canto, nel preambolo, Rolandino ordisce una estesa trama concettuale che oppone coloro i quali, nonostante le tenebre del mondo, praticano arti che non possono essere esercitate «sine fide et veritate» – appunto notai e cambiatori assimilati ai buoni religiosi dediti all'affermazione della giustizia divina – alla maggioranza di chi, «per fas et nefas divitiis cumulatis potentior et sapientior (...) ad malum, inter omnes optinet principatum»⁶⁸. Nel processo di derivazione discorsiva di Rolandino, dunque, solo due gruppi, i notai e i mercanti cambiatori, conservano virtù di fiducia e verità e pertanto si contrappongono in modo diretto a chi, «più potente e sapiente nel male», accumula ricchezza. L'elaborata retorica rolandiniana sembra in questo modo ricucire temi delle *artes dictandi*⁶⁹ con suggestioni provenienti dalla riflessione di canonisti e di teologi, secondo un'impostazione che recupera la dura condanna dell'accumulazione della ricchezza effettuata senza riguardo agli strumenti usati («per fas et nefas»), per culminare nell'attribuzione ai cambiatori di peculiari virtù che saldano il civico e l'economico⁷⁰.

Decisamente più sfumata la situazione di Siena negli anni Trenta del Trecento analizzata da Gabriella Piccinni, che individua iterati interventi normativi volti a delimitare i criteri di appartenenza civica a fronte delle ricadute interne delle difficoltà che coinvolgono gli operatori della città attivi nel mercato internazionale del credito⁷¹. È evidente, dunque, che se per quanto concerne Bologna ci troviamo di fronte a una elaborazione teorica delle qualità sociali

⁶⁶ *Statuti delle Società*, pp. 55-103 (citazioni alle pp. 58 e 59); Pini, *L'Arte del Cambio*, pp. 20-81.

⁶⁷ Giansante, *L'usuraio onorato*, pp. 40-42.

⁶⁸ *Statuti delle Società*, pp. 57-58.

⁶⁹ Le fonti del proemio degli statuti sono efficacemente inquadrare in Giansante, *L'usuraio onorato*, pp. 57-65 (si rimanda anche ad Artifoni, *Sapientia Salomonis*, pp. 291-310).

⁷⁰ Utili riferimenti in Black, *Political Thought*, pp. 23 sgg.; Evangelisti, *La moneta*, pp. 61-94; si veda Hamelin, *Un traité*, p. 181 sgg.; Oresme, *De Moneta*, p. 6.

⁷¹ Si veda sopra la nota 63.

ed economiche di un gruppo di finanziari, il caso di Siena restituisce invece il quadro conflittuale entro il quale, in una situazione di crisi, si definiscono reali equilibri nel rapporto tra credito e politica.

Mentre a Bologna a metà Duecento è in gioco lo stabilizzarsi di un gruppo sociale al potere, nel secolo successivo a Siena è in corso la ridefinizione delle concrete modalità di esercizio del potere stesso nel suo rapporto tra dimensione civica ed economica. Un iter accidentato al quale – come si vedrà – contribuiscono anche i linguaggi sedimentati della teologia, ma che rimane saldamente ancorato al tentativo di rispondere a spinte contingenti di carattere politico⁷².

Già all'inizio del XIV secolo, il venir meno di un robusto ruolo internazionale per i finanziari senesi, segnato dal fallimento della Gran Tavola dei Bognignori e dal progressivo ritiro di altre importanti compagnie, aveva determinato perturbazioni nel sistema delle relazioni creditizie interne alla città⁷³. Si andava delineando una crisi di fiducia nel debito pubblico, accompagnata dal contemporaneo affermarsi di nuove figure di prestatori. Si tratta di due contingenze distinte, destinate tuttavia ad avviare un controverso percorso di riassetto dei rapporti tra politica ed economia: al 1332 risale il divieto di prestare fideiussioni, offerte da banchi – in precedenza intervenivano i Provveditori di Biccherna o gli Esecutori di Gabella – e pertanto onerose per il comune, a garanzia degli investimenti nel debito pubblico. Se le richieste di fideiussione ai banchi lasciano intravedere la presenza di operatori che si distaccano da una prassi consolidata di «fiducia» nel debito della città, un più esplicito riferimento ai lessici di una pericolosa estraneità civica emerge dalla denuncia, presentata nel 1335 al consiglio cittadino, relativa all'attività di prestatori senesi e forestieri che

contra bonos mores (...) occasione suarum speluncarum et tendarum quas tenent in locis clandestinis et obscuris sub colore fenerandi, multa furta et res illicite ablatas receptant et ob id latrones multiplicant et senenses sepe sepius a familiaribus et ab aliis recipiunt lesionem⁷⁴.

Questa immagine icastica riassume, intorno al concetto di “lesione”, l'esito di azioni «contrarie ai buoni costumi» – furti e illecite appropriazioni – realizzate nella clandestinità e nell'oscurità, segno di una strutturale estraneità al tessuto civico.

Se nel caso bolognese intorno alle competenze dei cambiatori si costruisce una retorica dell'inclusione che conferisce rilievo alla qualità sociale degli operatori – finalità cui sembra legarsi anche il riferimento *e contrario* a chi, «potentior et sapientior (...) ad malum», mette in atto comportamenti opposti

⁷² Sul carattere politico dell'usura, si vedano anche Lenoble, *L'économie des hérétiques* e Milani, *L'uomo con la borsa al collo*.

⁷³ Piccinni, *Il sistema senese*, pp. 209-289; Ginatempo, *Prima del debito*; Piccinni, *L'ospedale e il mondo*, pp. 17-27.

⁷⁴ Piccinni, *Antichi e nuovi prestatori*, p. 123.

–, a Siena il meccanismo è diverso, poiché si tratta non solo di distinguere ma anche di separare: in questo caso, cioè, le figure «devianti» non sono citate solo per enfatizzare le virtù del gruppo dominante ma per disegnare un circuito che delimiti, fissandone i criteri, l'appartenenza al corpo civico.

Torniamo, dunque, al controverso tentativo senese di circoscrivere gli operatori del credito, distinguendo tra categorie di prestatori appartenenti o estranei alla *civitas*. Nel 1336 sono individuati esperti le cui caratteristiche assicurano la corretta valutazione dei meccanismi di mercato compromessi dalla «voragine» dell'usura, consueta immagine che descrive le pratiche di prestatori «nuovi» da relegare ai margini della cittadinanza proprio perché al loro comportamento si addebita la crisi dei funzionamenti comunitari. L'attribuzione di competenze valutative non è tuttavia sufficiente a risolvere la crisi e nel 1338 viene creato un albo di fideiussori che si impegnano a coprire, entro limiti determinati, la mancanza di liquidità dei banchieri. Non sarebbe stata però l'individuazione di tali figure di garanti in solido a riequilibrare i rapporti sociali ed economici nel segno dell'inclusione, bensì la creazione nel 1339 di un albo di carattere «esclusivo» al quale si iscrivevano gli usurai, che solo così potevano continuare la loro attività, pena il divieto di assumere incarichi nelle magistrature di governo: «Sanesi féro ordini che in Siena non si prestasse a usura se non per certi modi, e chi voleva prestare era scritto sur uno libro acciò diputato»⁷⁵. Una forma di controllo che individuava precise «professionalità» delle quali si ufficializzava la funzione cruciale nei meccanismi creditizi, sancendone però, nello stesso tempo, una sorta di cittadinanza «limitata»: la conferma dell'ambivalente e inestricabile connessione appunto tra credito e cittadinanza.

6. Conclusioni

Intorno al rapporto tra la lesione dell'ordine sociale ed economico e la sua necessaria reintegrazione si articolano le relazioni comunitarie, quali vengono delineate dai lessici di origine ecclesiastica e nelle pratiche creditizie: si tratta di relazioni che testimoniano una appartenenza soggetta a un processo di ridefinizione continua, a sua volta legata a specifiche dialettiche politiche e di potere. Un'immagine può forse restituire la visione di tale processo di assestamento dei funzionamenti sociali e, insieme, del rischio insito in comportamenti contrari: si tratta della nota descrizione che san Bernardino da Siena offre della allegoria della pace nell'affresco del buon governo di Lorenzetti:

Voltandomi a la pace, vego le mercanzie andare atorno, vego balli, vego racconciare le case, vego racconciare vigne e terre, seminare, andare a' bagni, a cavallo, vego andare le fanciulle a marito, vego le grege delle pecore etc. (...) E per queste cose, ognuno sta in santa pace e concordia. Per lo contrario, voltandomi da l'altra parte, non vego mer-

⁷⁵ *Ibidem*, p. 130.

canzie; non vego balli (...); la giustizia stare in terra, rotte le bilance, e lei legata, co' le mani e co' piei legati⁷⁶.

Va rilevato come questa società pacificata sia caratterizzata in primo luogo dalle «mercanzie», che aprono una serie di esempi di convivenza armoniosa, ispirata a criteri di civiltà e produttività, i quali suggeriscono la concretezza della concordia comunitaria⁷⁷, a conferma delle peculiari qualità dei mercanti, così come si sono delineate negli sviluppi discorsivi da Rolandino a Olivi⁷⁸. D'altro canto, come segnala ancora Bernardino, «per lo dritto si cognosce el rivercio»⁷⁹ e in effetti la prospettiva di una società “funzionante” contribuisce a configurare, nei loro tratti e nei loro confini, le pratiche devianti, intese come lesioni rispetto all'ordine comunitario.

Nodali appaiono, in questo quadro, l'elaborazione e l'applicazione di meccanismi valutativi che presiedono alla definizione dell'appartenenza: si sviluppano, infatti, pratiche discorsive dalla robusta valenza orientativa rispetto alle dinamiche sociali, lessici che in particolare collegano lesione e reintegrazione al nesso valutazione-restituzione.

In effetti, sull'acquisizione storiografica del saldo rapporto tra dimensione civica ed economica, si innesta proprio la centralità della restituzione, indice della rilevanza di meccanismi valutativi a loro volta esito delle competenze della categoria sulla quale si addensano i significati dell'appartenenza civica: i mercanti. La loro “originaria” capacità di procurare al giusto prezzo le merci di cui la patria manca – segno di una strutturale funzione di sostegno comunitario – evolve, infatti, in una peculiare comprensione delle dinamiche economiche nella loro portata sociale e politica⁸⁰. Alla base di questa specifica competenza vi è un processo selettivo che enfatizza alcune qualità civiche, quali la cognizione «servande veritatis, legalitatis et fidei»⁸¹, contrapponendole alle azioni economicamente scorrette, riconducibili all'esclusiva finalità di accumulare ricchezza e all'origine di una radicale estraneità dalla cittadinanza.

⁷⁶ Delcorno, *La città nella predicazione*, p. 56; fondamentale risulta Skinner, *Ambrogio Lorenzetti*, pp. 1-56 (puntualizzazioni dello stesso autore in Skinner, *Virtù rinascimentali*). Sull'ampio dibattito relativo al tema si vedano Dessì, *Il bene comune*; Dessì, *L'invention*; Dessì, *Les spectres du Bon Gouvernement*; precisazioni sulla visione di Skinner, in Riklin, *La summa politica* e Boucheron, *Tournez les yeux*.

⁷⁷ Una visione nella quale si possono riconoscere le pratiche virtuose descritte nei versi che icasticamente illustrano il “buon governo”: «Questa santa virtù, là dove regge, induce ad unità li animi molti, e questi, a cciò ricolti, un ben comun per lor signor si fanno» (Brugnolo, *Le iscrizioni*, p. 385).

⁷⁸ Si rimanda al testo corrispondente alle note 24, 69 e 70.

⁷⁹ Bernardino da Siena, *Prediche volgari*, p. 1102.

⁸⁰ Sul ruolo dei mercanti, analizzato in rapporto al nodo concettuale dell'*utilitas publica*, è fondamentale il contributo di Todeschini, *I mercanti e il tempio*; si vedano anche Evangelisti, *La moneta* pp. 8-10; Evangelisti, *Il pensiero economico*, pp. 192-205; Evangelisti, *Analisi introduttiva*, pp. 13-112; Kaye, *A History of Balance*.

⁸¹ Sono le virtù che Rolandino attribuisce ai mercanti cambiatori: *Statuti delle Società*, p. 58 (si veda sopra la nota 66).

Tale processo di distinzione e separazione mira pertanto a chiarire competenze e gerarchie interne alla comunità e se il risultato che le fonti propongono è quello di un sistema di valori che assicura efficienti funzionamenti sociali ed economici, le retoriche che in modo ricorrente suggeriscono l'esigenza di definire tale ordine rivelano sotto traccia – lo attestano gli esempi bolognese e senese – l'effettiva complessità e l'ambiguità dei rapporti politici e creditizi. La distinzione – che emerge nei linguaggi adottati dalla politica senese di inizio Trecento – tra meccanismi finanziari legittimi e prestatori attivi nell'oscurità – collocati metaforicamente e fisicamente ai limiti del mondo urbano – più che indicare una cesura tra forme di esercizio del credito dissimula l'ambivalenza delle modalità operative. Non diversamente le virtù civili dei cambiatori bolognesi a priori ammantano di legittimità le pratiche, talora "ai limiti", di operatori dal crescente peso politico.

Proprio la complessità e le incertezze di tali comportamenti rendono decisivo l'intervento valutativo in quanto essenziale per una reintegrazione che, nel riequilibrare le relazioni economiche, riassetta anche e soprattutto quelle comunitarie. Relazioni articolate e contraddittorie come rivela il fatto che i valutatori sono gli stessi mercanti i quali, nonostante le virtù loro ascritte, possono cadere nelle deviazioni che dovranno in seguito emendare – talora anzi sembrano sistematicamente incorrervi –, anche se non come categoria ma come singoli operatori. In realtà, le fonti che si sono esaminate confermano il rilievo di Alain Guerreau⁸², ovvero il fatto che non ci si trova di fronte a un unico mercato ma a diversi mercati, intesi come manifestazioni concrete nelle quali i vari operatori declinano relazioni comunitarie e creditizie complesse e non omogenee. Dal momento che questi "mercati" rimandano a rapporti differenziati, di conseguenza non si possono ricondurre le pratiche dei mercanti a una generica tendenza all'infrazione cui il loro stesso intervento valutativo porrebbe rimedio. Si potrà piuttosto affermare che le stesse pratiche mercantili articolatesi nei diversi perimetri dell'agire economico delineano scelte differenti e funzionali alla conservazione o al ripristino di specifici "equilibri" sociali ed etici, connessi ai peculiari sistemi di relazione politica oltre che economica presenti in ciascuno di quegli spazi.

L'elemento nodale e comune risulta essere pertanto il disegno comunitario del quale il gruppo dei mercanti diviene elemento di sostegno, in piena convergenza con le altre figure che, insieme a loro, notai e uomini consacrati, partecipano alla definizione della *taxatio communis* così come dei complessi sistemi di *restitutio*. Restituzione e valutazione, al di là della loro strutturale funzione di riequilibrio dei rapporti creditizi, confermano, in tal modo, un ruolo decisivo nel reintegrare le dinamiche civiche sottostanti ai rapporti economici.

⁸² Guerreau, *Avant le marché*.

Opere citate

- I. Ait, *Aspetti del mercato del credito a Roma nelle fonti notarili*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*. Atti del Convegno, Roma, 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò, G. D'Alessandro, P. Piacentini, C. Ranieri, Roma 1992, pp. 479-500.
- Alexandri de Hales *Glossa in quatuor libros sententiarum Petri Lombardi*, Quaracchi (Fi) 1954.
- G. Andenna, "Non remittetur peccatum nisi restituatur ablatum" (c. 1, C. XIV, q. 6). *Una inedita lettera pastorale relativa all'usura e alla restituzione dopo il secondo concilio di Lione*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, pp. 93-108.
- E. Artifoni, *Sapientia Salomonis. Una forma di presentazione del sapere retorico nei dettatori italiani (prima metà del sec. XIII)*, in *La parole du prédicateur (V^e-XV^e siècle)*, a cura di R.M. Dessi, M. Lauwers, Nice 1997, pp. 291-310.
- M. Ascheri, *La cittadinanza o le cittadinanze nella città medievale italiana?*, in *Roma e il papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, I, a cura di A. De Vincentiis, Roma 2012, pp. 175-184.
- Astesani de Ast *Summa de casibus*, Lugduni, a Stephano Gueynard alias pinet prope sanctum Anthonium, 1519.
- Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul Campo di Siena*, 1427, II, a cura di C. Delcorno, Milano 1989.
- Bernardinus Senensis, *Quadragesimale de Evangelio aeterno*, IV, *Sermones XXXII-XLV, De contractibus et usuris*, Quaracchi (Fi) 1956.
- A. Black, *Political Thought in Europe. 1250-1450*, Cambridge 1992.
- R. Bordone, *I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico nei Paesi Bassi*, in *Male ablata*.
- P. Boucheron, "Tournez les yeux pour admirer, vous qui exercez le pouvoir, celle qui est peinte ici". *La fresque du Bon Gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti*, in «Annales H.S.S.», 60 (2005), pp. 1137-1199.
- F. Brugnolo, *Le iscrizioni in volgare: testo e commento*, in *Ambrogio Lorenzetti. Il Buon Governo*, a cura di E. Castelnovo, Milano 1995, pp. 381-391.
- M. Bukala, *Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus*, Spoleto 2014.
- O. Capitani, *Sulla questione dell'usura nel Medio Evo. A proposito del volume di John T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 70 (1958), pp. 539-566.
- G. Ceccarelli, *Usura e casistica creditizia nella Summa Astesana: un esempio delle concezioni etico-economiche francescane*, in *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento: dall'Astesano ad Angelo da Chiasso*, Atti del convegno internazionale, Asti, 9-10 giugno 2000, a cura di B. Molina, G. Scarcia, Asti 2001, pp. 15-58.
- G. Ceccarelli, *L'usura nella trattatistica teologica sulle restituzioni dei male ablata (XIII-XIV secolo)*, in *Credito e usura*, pp. 3-23.
- G. Ceccarelli, *Notai, confessori e usurai: concezioni del credito a confronto (secoli XIII-XIV)*, Asti 2007, pp. 113-153 (Quaderni/Cahiers del Centro Studi sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 1).
- G. Ceccarelli, *Concezioni economiche dell'Occidente cristiano alla fine del medioevo: fonti e materiali inediti*, in *Religione e istituzioni religiose nell'economia europea. Religion and Religious Institutions in the European Economy. 1000-1800*, Atti della XLIII Settimana di Studi dell'Istituto internazionale di Storia economica F. Datini di Prato, Prato, 8-12 maggio 2011, a cura di F. Ammannati, Firenze 2012, pp. 271-280.
- G. Ceccarelli, F. Frigeni, *Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento: l'opusculum di Manfredi da Tortona*, in *Male ablata*.
- Chiaro de Florence, *Le livre des cas*. Manfredo de Tortona, *Traité des restitutions et De la diversité des contrats*, a cura di A. Boureau, Paris 2017.
- J. Chiffolleau, *La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320-vers 1480)*, Rome 1980.
- S.K. Cobb Jr., *Death and Property in Siena, 1205-1800. Strategies for the Afterlife*, Baltimore 1988.
- Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di J. Alberigo, Basileae 1961.

- O. Condorelli, *L'usuraio, il testamento e l'Aldilà. Tre "quaestiones disputatae" di Marsilio Maitighelli, in Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition: A Tribute to Kenneth Pennington*, a cura di W.P. Müller, M.E. Sommar, Washington D.C. 2006, pp. 211-228.
- O. Condorelli, *Consuetudini delle città di Sicilia e restituzione dei "male ablata". Tra "ius proprium" e "utrumque ius"*, in *Recto ordine procedit magister. Liber amicorum E.C. Coppens*, a cura di L. Berkvens, J. Hallebeek, G. Martyn, P. Nève, Brussel 2012, pp. 55-91.
- O. Condorelli, *Der Einfluß der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. V. Wirtschaft-srecht*, a cura di D. von Mayenburg, M. Schmoedel, O. Condorelli, F. Roumy, Köln-Weimar-Wien 2016, pp. 23-60.
- M. Conetti, *Economia e diritto nel Trecento. La repetitio di Niccolò Matarrelli sul tema dell'interesse*, Roma 2017.
- Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna*, Atti del convegno internazionale, Asti, 8-10 ottobre 2009, a cura di E.C. Pia, Asti 2014.
- Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (secc. XII-XVI)*. Atti del convegno internazionale, Trento, 3-5 settembre 2001, a cura di D. Quagliani, G. Todeschini, G.M. Varanini, Roma 2005.
- De bono communi. *The Discourse and Practice of the Common Good*, a cura di E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene, Turnhout 2010.
- Decretum Gratiani*, in *Corpus iuris canonici*, a cura di E. Friedberg, Lipsiae 1879.
- C. Delcorno, *La città nella predicazione francescana del Quattrocento*, in *La presenza francescana tra Medioevo e modernità*, a cura di M. Chessa, M. Poli, Firenze 1996, pp. 53-70.
- R. de Roover, *Les doctrines économiques des scolastiques: à propos du traité sur l'usure d'Alexandre Lombard*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 59 (1964), pp. 854-866.
- R. De Roover, *La pensée économique des scolastiques*, Montréal-Paris 1971.
- R. De Roover, *Business, Banking, and Economic Thought in Late Medieval and Early Modern Europe*, a cura di J. Kirshner, Chicago 1974.
- R.M. Dessì, *L'invention du «Bon Gouvernement»*. *Pour une histoire des anachronismes dans les fresques d'Ambrogio Lorenzetti (XIV^e-XX^e siècle)*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 165 (2007), pp. 453-504.
- R.M. Dessì, *Il bene comune nella comunicazione verbale e visiva. Indagini sugli affreschi del "Buon Governo"*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2011, Spoleto 2012, pp. 89-130.
- R.M. Dessì, *Les spectres du Bon Gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti. Artistes, cités communales et seigneurs angevins au Trecento*, Paris 2017.
- Duns Scotus' Political and Economic Philosophy*, a cura di A.B. Wolter, Santa Barbara 1989.
- J. Duns Scotus, *Reportata Parisiensia*, a cura di G. Lauriola, *Opera omnia*, II, 2, Alberobello (Bari) 1999.
- Epistola Iacobi*, cap. 5, 4, in *Biblia cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi Laudunensis*, Strasbourg, Adolf Rusch pro Antonio Koberger, 23 settembre 1481 (< http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions_chapitre.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber76.xml&chapitre=76_5#76_interl2675 >) consultato il 4 ottobre 2018.
- P. Evangelisti, *La moneta come bene della res publica. Pensatori "aristotelici" e concezioni teorico-politiche del francescanesimo nel XIV secolo*, in *I Francescani e l'uso del denaro*, Atti dell'VIII Convegno storico di Greccio, Greccio, 7-8 maggio 2010, a cura di A. Cacciotti, M. Melli, Milano 2011, pp. 61-94.
- P. Evangelisti, *La moneta: istituzione della res publica e misura di sovranità concorrenti. Le due facce di un unico bene comune*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso Medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2011, Spoleto 2012, pp. 331-369.
- P. Evangelisti, *Analisi introduttiva*, in F. Eiximenis, *Il Dodicesimo libro del Cristiano. Lo statuto della moneta negli scritti di un frate Minore*, Trieste 2013, pp. 1-113.
- P. Evangelisti, *Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Roma 2016, pp. 192-205.
- C. Gamba, *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed età moderna*, Roma 2003.
- M. Giansante, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2009.
- M. Giansante, *La restituzione del maltolto nei testamenti bolognesi dai documenti dell'Archivio di Stato*, in *Male ablata*.

- M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000.
- P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.
- A. Guerreau, *Avant le marché, les marchés: en Europe, XIII^e-XVIII^e siècle (note critique)*, in «Annales H.S.S.», 56 (2001), pp. 1129-1175.
- A. Hamelin, *Un traité de morale économique au XIV^e siècle. Le Tractatus de usuris de maître Alexandre d'Alexandrie*, Louvain 1962.
- F.-M. Henquinet, *Le canoniste fr. Mainfroid de Tortona O.F.M. disciple d'Alexandre de Halès et de Jean de La Rochelle*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 33 (1940), pp. 221-225.
- J. Kaye, *Economy and Nature in the Fourteenth Century. Money, Market Exchange, and the Emergence of Scientific Thought*, Cambridge-New York-Melbourne 1998.
- J. Kaye, *A History of Balance, 1250-1375. The Emergence of a New Model of Equilibrium and its Impact on Thought*, Cambridge 2014.
- M.S. Kempshall, *The Common Good in Late Medieval Political Thought*, Oxford 1999.
- O. Langholm, *Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money and Usury, according to the Paris Theological Tradition. 1200-1350*, Leiden, New York, Köln 1992.
- Il Lateranense IV. Le ragioni di un concilio*, Atti del LIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2016, Spoleto 2017.
- C. Lenoble, *Monnaie, valeur et citoyenneté chez Olivi et Eiximenis. "Moralisation de l'économie" ou "économie politique" médiévale?*, in «Médiévales», 68 (2015), pp. 161-180.
- C. Lenoble, *L'économie des hérétiques. Note sur le rapprochement entre usure et hérésie*, in *Aux marges de l'hérésie. Inventions, formes et usages polémiques de l'accusation d'hérésie au Moyen Âge*, a cura di F. Mercier e I. Rosé, Rennes 2017, pp. 111-152.
- E. Magnou-Nortier, *L'enjeu des biens ecclésiastiques dans la crise du IX^e siècle*, in *Aux sources de la gestion publique*, 2, *L' "invasio" des "villae" ou la "villa" comme enjeu de pouvoir*, a cura di E. Magnou-Nortier, Lille 1995, pp. 227-259.
- Male ablata. *La restituzione dei beni mal acquis, XII^e-XV^e secoli*, a cura di J.-L. Gaulin, G. Todeschini, Rome 2019, in corso di stampa.
- Manfredi da Tortona, *Opusculum de restitutione male ablatorum*, a cura di G. Ceccarelli, F. Frigeni, appendice a G. Ceccarelli, F. Frigeni, *Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento: l'opusculum di Manfredi da Tortona*, in Male ablata.
- A. Massironi, *Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli XIV-XVI)*, Milano 2012.
- G.G. Merlo, *Il pontificato di Gregorio X e il Concilio Lionese II*, in *Gregorio X pontefice tra Occidente e Oriente*, Atti del convegno storico internazionale nel III centenario della beatificazione di Gregorio X (1713-2013), Arezzo, 22-24 maggio 2014, a cura di M. Bassetti, E. Menestò, Spoleto 2015, pp. 15-28.
- G. Milani, *L'uomo con la borsa al collo. Genealogia e uso di un'immagine medievale*, Roma 2017.
- E.I. Mineo, *Cose in comune e bene comune. L'ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo*, in *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, a cura di A. Gamberini, J.Ph. Genet, A. Zorzi, Roma 2011, pp. 39-67.
- Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, Perugia 1985.
- J.T. Noonan Jr., *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge Mass. 1957.
- Notaires et crédit dans l'Occident méditerranéen médiéval*, Rome 2004.
- N. Oresme, *De Moneta*, in *The "De moneta" of Nicholas Oresme and English Mint Documents*, a cura di Ch. Johnson, London 1956.
- L. Palermo, *Sviluppo economico e società preindustriali*, Roma 1997.
- M. Pellegrini, *Attorno all'economia della salvezza. Note su restituzione di usura, pratica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del primo Duecento*, in *Fedeltà guelfa, affari ghibellini*, a cura di G. Piccinni, Pisa 2008, pp. 395-446.
- Petri Iohannis Olivi *Quodlibeta quinque*, a cura di S. Defraia, Grottaferrata 2002.
- G. Petti Balbi, *Fenomeni usurari e restituzioni: la situazione ligure (secoli XII-XIV)*, in «Archivio storico italiano», 169 (2011), pp. 199-220.
- G. Petti Balbi, *Il devotum Alexandrie e i male ablata nella società genovese (secoli XII-inizio XV)*, in Male ablata.
- E.C. Pia, *I registri del chierico notaio astigiano Giacomo Saracco: principali tipologie documentarie per la definizione di relazioni economiche (1285-1316)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 122 (2010), pp. 319-325.

- E.C. Pia, *La giustizia del vescovo. Società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Roma 2014.
- G. Piccinni, *L'Ospedale e il mondo del denaro. Arte e assistenza a Siena: le copertine dipinte dell'Ospedale di Santa Maria della Scala*, a cura di G. Piccinni, C. Zarrilli, Siena, Pisa 2003, pp. 17-27.
- G. Piccinni, *Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l'usura (1332-1340)*, in *Fedeltà ghibellina, affari guelfi*, Pisa 2008, pp. 209-289.
- G. Piccinni, *Il banco dell'Ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento*, Pisa 2012.
- G. Piccinni, *Antichi e nuovi prestatori in Siena negli anni trenta del Trecento. Una battaglia per il potere tra economia e politica*, in *Credito e cittadinanza*, pp. 119-134.
- Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, a cura di S. Piron, Paris 2012.
- A.I. Pini, *L'Arte del Cambio a Bologna nel XIII secolo*, in «L'Archiginnasio», 57 (1962), pp. 20-81.
- S. Piron, *Le devoir de gratitude. Émergence et vogue de la notion d'antidora au XIII^e siècle*, in *Credito e usura*, pp. 73-101.
- P. Prodi, *Identità civiche e identità economiche in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, in *Identità cittadina e comportamenti socio-economici*, a cura di P. Prodi, M.G. Muzzarelli, S. Simonetta, Bologna 2007, pp. 1-17.
- P. Prodi, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna 2009.
- P. Radici Colace, *Moneta, linguaggio e pensiero nei Padri della Chiesa fra tradizione pagana ed esegesi biblica*, in «Augustinianum», 30 (1990), 2, pp. 405-421.
- Ricardi de Mediavilla *Super quatuor libros sententiarum Petri Lombardi quaestiones subtilissimae*, Brixiae, apud Vincentium Sabbium, 1590.
- A. Riklin, *La summa politica di Ambrogio Lorenzetti*, Siena 2000.
- Sancti Ambrosii *Opera*, Pars altera, *De Tobia*, a cura di K. Schenkl, Wien 1897, pp. 517-573.
- U. Santarelli, *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto*, Torino 1984.
- J. Schneider, *Les Lombards en Lorraine*, in «Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine», 79 (1979), pp. 65-98.
- J.A. Schumpeter, *History of Economic Analysis; edited from Manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter*, Oxford 1954.
- H. Siems, *Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen*, Hannover 1992.
- Q. Skinner, *Ambrogio Lorenzetti: the Artist as Political Philosopher*, in «Proceedings of the British Academy», 72 (1986), pp. 1-56.
- Q. Skinner, *Virtù rinascimentali*, Bologna 2006.
- Statuti delle Società di Popolo di Bologna*, II, *Società delle arti*, a cura di A. Gaudenzi, Roma 1896.
- Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, in *Opera omnia*, IX, Roma 1897.
- Thomas de Chobham, *Summa de commendatione virtutum et extirpatione vitiorum*, a cura di F. Morenzoni, Turnholt 1997.
- G. Todeschini, *Un trattato di economia politica francescana: il De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus di Pietro di Giovanni Olivi*, Roma 1980.
- G. Todeschini, *I vocabolari dell'analisi economica fra alto e basso medioevo: dai lessici della disciplina monastica ai lessici antiusurari (X-XIII secolo)*, in «Rivista storica italiana», 110 (1998), 3, pp. 781-833.
- G. Todeschini, *Ordini mendicanti e linguaggio etico-politico*, in *Etica e politica. Le teorie dei frati mendicanti nel Due e Trecento*, Atti del XXVI Convegno Internazionale, Assisi, 15-17 ottobre 1998, Spoleto 1999, pp. 3-27.
- G. Todeschini, *La razionalità monetaria cristiana fra polemica antisimoniacca e polemica antiusuraria (XII-XIV secolo)*, in *XXVI Semana de Estudios Medievales*, Estella, 19-23 julio de 1999, Pamplona 2000, pp. 369-386.
- G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002.
- G. Todeschini, *Carità e profitto nella dottrina economica francescana da Bonaventura all'Olivì*, in «Franciscan Studies», 60 (2002), pp. 325-332.
- G. Todeschini, *Credito, credibilità e fiducia: il debito e la restituzione come forme della solidarietà tra Medioevo ed Età Moderna*, in *Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà*, Atti del Congresso internazionale, Asti, 20-22 marzo 2003, a cura di G. Boschiero, B. Molina, Asti 2004, pp. 21-31.

- G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.
- G. Todeschini, *Come Giuda. La gente comune e i giochi dell'economia all'inizio dell'epoca moderna*, Bologna 2011.
- G. Todeschini, *Usury in Christian Middle Ages. A Reconsideration of the Historiographical Tradition (1949-2010)*, in *Religione e istituzioni religiose nell'economia europea. Religion and Religious Institutions in the European Economy. 1000-1800*, Atti della XLIII Settimana di Studi dell'Istituto internazionale di Storia economica F. Datini di Prato, Prato, 8-12 maggio 2011, a cura di F. Ammannati, Firenze 2012, pp. 119-130.
- G. Todeschini, *Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età moderna*, in *Credito e cittadinanza*, pp. 9-15.
- G. Todeschini, *Intentio e dominium come caratteri di cittadinanza*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma 2017, pp. 229-245.
- V. Toneatto, *Les banquiers du Seigneur. Moines et évêques face à la richesse (IV^e-début IX^e siècle)*, Rennes 2012.
- M. Vallerani, *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civilitas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma 2017, pp. 113-144.
- R. Volante, *Il mutuo nel diritto comune. Il problema del valore finanziario dai glossatori a Pothier*, Napoli 2012.

Ezio Claudio Pia

Centro Studi "Renato Bordone" sui Lombardi, sul credito e sulla banca, Asti
 piaezioclaudio@libero.it

